Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì 28 gennaio 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 552-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto Presidenziale 21 novembre 1956
registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1956
registro n. 12 Presidenza, foglio n. 383

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

LA MARCA Giuseppe Pietro di Liborio e di Sammartino Maria Assunta da Piazza Armerina (Enna) classe 1905, ten. colonnello A.N., partigiano combattente. — Valoroso ufficiale, appartenente ad una formazione militare clandestina operante in territorio occupato dal nemico, benchè colpito da infermità contratta in guerra, sollecitava per sè le imprese più rischiose. Affidatogli il compito di portare a salvamento il Centro R.T di Santarosa, grandiosa opera militare di notevole importanza scientifica e sede di Supermarina, minata dai tedeschi con ordigni potentissimi che avrebbero distrutto anche l'intera zona abitata, con il rischio continuo della propria vita, con rara perizia tecnica e con costante sprezzo del pericolo, riuscì a sventare ogni insidia, salvando numerose vite umane, ingente materiale bellico, l'intero impianto di incalcolabile valore. Non nell'ardente atmosfera che trascina ed esalta trasse l'impeto per l'epica gesta, ma nell'oscuro dedalo delle gallerie, nei cunicoli colmi di esplosivo, a tu per tu con la morte in agguato. Grande figura di patriota, portò a compimento la leggendaria impresa, trovando nel suo nobile animo di soldato la fredda tenacia, la forza e la fede che sono doti di ogni eroe. — Territorio nazionale occupato, novembre 1943. 4 giugno 1944.

(453)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1956, n. 1553.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria Assunta, in Viserbella di Rimini (Forlì).

N. 1553. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini in data 1° novembre 1953, integrato con due dichiarazioni rispettivamente in data 6 aprile 1955 e 10 gennaio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Assunta, in Viserbella di Rimini (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 37. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1956, n. 1554.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Sacro Cuore e di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Ospedaletto del comune di Vicenza.

N. 1554. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 21 dicembre 1943, integrato con dichiarazione del 6 luglio 1956, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore e di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Ospedaletto del comune di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 38. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1956, n. 1555.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Croce, in Palomonte (Salerno).

N. 1555. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Croce, in Palomonte (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 41. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1956, n. 1556.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata, in Villa Latina (Frosinone).

N. 1556. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata, in Villa Latina (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 42. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1956, n. 1557.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria in Portico, in Napoli.

N. 1557. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 29 giugno 1955, integrato con altro decreto 2 dicembre 1955 e con elenco 10 aprile 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria in Portico, in Napoli, e viene, altresì, istituito un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 39. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1956, n. 1558.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in Marina di Pisa.

N. 1558. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pisa in data 17 maggio 1950, integrato con due postille senza data, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in Marina di Pisa, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 40. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1956.

Autorizzazione all'esercizio della capitalizzazione ed approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione, presentate dalla Compagnia italiana di assicurazione « Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività alle operazioni di capitalizzazione;

Visto lo statuto sociale;

Vista la relazione tecnica;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La Compagnia italiana di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, è autorizzata ad esercitare le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

1) Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo;

2) Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico.

Roma, addì 10 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(515)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1957.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1954 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Vicenza, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Giusti dott. Domenico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Aquila Severino, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Borrelli ing. Antonio, rappresentante del Genio civile;

Petrella dott. Osvaldo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Busana per. agr. Lindo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cengarle Onorio, Motterle Leone, Bari Luigi, Ferin Lino, Bagnara Antonio Gino, Cumerlato Giuseppe e Potente Ettore, rappresentanti dei lavoratori;

Marangoni dott. Antonio, Finotello Flaminio, Ceola Lino e Bari dott. Girolamo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Tibiletti Giulio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(519)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 10 gennaio 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Robert F. Slutz, Jr., Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(468)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1956, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla signora Gemma Prever contro il piano territoriale paesistico della zona di Genova-Nervi-Sant'Ilario, approvato con decreto Ministeriale in data 4 luglio 1953.

(410)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di produzione e lavoro « Costruzioni fra reduci », con sede in Ostra (Ancona), e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 dicembre 1956, è stato disposto, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di produzione e lavoro « Costruzioni fra reduci », con sede in Ostra (Ancona), costituita con atto in data 10 maggio 1946, per notaio dott. Armando Castellucci e la nomina del commissario governativo nella persona del rag. Guido Porcarelli.

(443)

Revoca degli amministratori della Società cooperativa di produzione e lavoro « Nuova cooperativa scalpellini silice, granito e affini », con sede in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 gennaio 1957, è stato disposto la revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro « Nuova cooperativa scalpellini silice, granito e affini », con sede in Roma, costituita con atto in data 4 dicembre 1945 per notaio dott. Mario Formica, ed è stato nominato commissario governativo il dott. Gaetano Caporale.

(488)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Picena », con sede in Roma, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 gennaio 1957, la Società cooperativa di produzione e lavoro « La Picena », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Arcuri Ignazio il 10 gennaio 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona della dottoressa Anna Maria D'Intino.

(433)

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa Roma agricola « S.A.C.R.A. », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 gennaio 1957, l'avv. Angiolino Della Seta, è stato nominato liquidatore della Società anonima cooperativa Roma agricola « S.A.C.R.A. », con sede in Roma, in sostituzione dei precedenti liquidatori signori avv. Alfredo Tamburini e dott. Gaetano Paolo, dimissionari.

(444)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa edile « Fiorentini Valerio », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 gennaio 1957, il dott. Giovanni Alibrandi è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa edile « Fiorentini Valerio », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Antonio De Stefano.

(487)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Mede, con sede in Mede Lomellina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 gennaio 1957, i poteri conferiti al dott. Gaetano Savino, commissario governativo della Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Mede, con sede in Mede Lomellina, sono stati prorogati al 28 febbraio 1957.

(486)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1957, viene *dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal*l'ex dipendente delle Ferrovie meridionali sarde, Bordiga Sante, avverso la decisione del Consiglio aziendale di disciplina 6 ottobre 1952 con la quale il ricorrente venne retrocesso di due gradi.

(448)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 15 ottobre 1956, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi dovuti per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

L'avviso di cui al primo comma della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 dell'8 agosto 1956, e n. 212 del 25 agosto 1956, senza opposizioni nei termini.

Le predette indennità ed interessi verranno corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	Numero del decreto	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N	Decreto Presidenziale Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Ammontare indennità Lire	Ammontare indennità arrotondato Art. ; legge 11 febbraio 1952 n. 70 (capitale nominale) Lire	Ammontare degli interessi arrotondato Lire	Registrazione alla Corte dei conti Data	Registro agricoltura N.	Registro agricoltura Foglio	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del P. R. F.	TESORERIA
		Ente Puglia e Lucania														
1	2126/30	D'ALFONSO Amelia fu Ludovico	Torremaggiore	15.87.76	1998	19-11-52	294 s.o.1	19-12-52	1.514.162	1.510.000	250.000	5-12-56	27	120	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	2127/31	DANIELE Antonio fu Domenico	tranto	147.31.55	2003	19-11-52	294 s.o.1	19-12-52	14.113.358	14.110.000	2.360.000	5-12-56	27	119	Id.	Id.
3	2129/33	DE CICCO Camillo fu Casto	Miglionico	21.74.80	2008	19-11-52	294 s.o.1	19-12-52	1.491.604	1.490.000	245.000	5 12-56	27	118	Id.	Id.
4	2130/34	DEL SORDO Margherita fu Raffaele	Torremaggiore	4.09.03	2016	19-11-52	294 s.o.1	19-12-52	392.184	390.000	60.000	5-12-56	27	117	Id.	Id.
5	2131/35	DE MARTINO NORANTE Giulio fu Giuseppe	Foggia	24.69.00	2023	19-11-52	294 s.o.1	19-12-52	1.296.225	1.295.000	215.000	5-12-56	27	116	Id.	Id.
6	2136/40	DI CHIARA Santa fu Gabriele, vedova FENICIA, quale legale rappresentante di FENICIA Franca fu Ferdinando	San Marco in Lamis	163.24.69	4254	23-12-52	19 s.o.6	24- 1-53	17.622.368	17.620.000	2.660.000	5-12-56	27	115	Id.	Id.
7	2148/52	SIPARI Erminio fu Carmelo	Andria	599.45.97	3292	18-12-52	13 s.o.5	17- 1-53	6.313.996	6.310.000	1.025.000	5-12-56	27	114	Id.	Id.
8	2151/55	SPAGNOLETTI ZEULI Carlo fu Emanuele	Andria	360.88.90	276	2- 4-52	93 s.o.1	19- 4-52	8.304.165	8.300.000	1.725.000	5-12-56	27	113	Id.	Id.
9	2155/59	VITI Francesco fu Vincenzo	Altamura	15.11.80	2179	19-11-52	294 s.o,4	19-12-52	1.753.196	1.750.000	285.000	5-12-56	27	112	Id.	Id.
10	2176/80	ARANEO Gaetano fu Agostino	Melfi	50.42.77	304	2- 4-52	93 s.o.2	19- 4-52	4.800.723	4.800.000	995.000	5-12-56	27	106	Id.	Id.
11	2178/82	BELLOTTI Costantino fu Francesco	Melfi	60.07.56	921	25- 6-52	173 s.o.	28- 7-52	1.330.856	1.330.000	250.000	5-12-56	27	105	Id.	Id.
12	2180/84	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Manfredonia	58.83.40	2256	19-11-52	295 s.o.2	20-12-52	2.647.530	2.645.000	430.000	5-12-56	27	111	Id.	Id.
13	2181/85	BERLINGIERI Licia fu Annibale, maritata FORTASPINOLA	Pisticci	42.49.59	2257	19-11-52	295 s.o.2	20-12-52	1.355.160	1.355.000	220.000	5-12-56	27	110	Id.	Id.
14	2182/86	BIANCHI D'ESPINOSA Luigi di Enrico	Melfi	14.48.55	308	2- 4-52	93 s.o.2	19- 4-52	1.770.132	1.770.000	365.000	5-12-56	27	109	Id.	Id.
15	2186/90	CASILLO Salvatore fu Francesco	Torremaggiore	448.21.70	3360	18-12-52	14 s.o.1	19- 1-53	36.880.228	36.880.000	6.040.000	5-12-56	27	108	Id.	Id.
16	2187/91	CIRCOLONE Gennaro fu Antonio	Santa Cesarea Terme	34.61.88	270	2- 4-52	93 s.o.1	19- 4-52	2.550.142	2.550.000	525.000	5-12-56	27	107	Id.	Id.
17	2193/97	Eredi di DE BONIS Domenico fu Antonio	Genzano	241.16.31	2007	19-11-52	294 s.o.1	19-12-52	13.240.880	13.240.000	2.205.000	1-12-56	26	388	Id.	Id
18	2212/116	MASSARA Romano di Francesco	Andria	177.49.68	495	14- 5-52	120 s.o.	24- 5-52	1.780.516	1.780.000	350.000	1-12-56	26	391	Id.	Id.
19	2221/125	RAIMONDI Margherita di Giovanni	Ruvo di Puglia	92.12.15	2449	29-11-52	302 s.o.1	31-12-52	1.453.029	1.450.000	230.000	1-12-56	26	392	Id.	Id.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(386)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 19 luglio 1948, 12 luglio 1953 e 10 ottobre 1956, nella zona Firenze e Impruneta, località Cascine del Riccio (Firenze), della estensione di ettari 80 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 19 luglio 1948, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 marzo 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 18 agosto 1954 e 11 ottobre 1956, nella zona di Firenzuola, località Montecanda (Firenze), dell'estensione di ettari 420, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 18 agosto 1954, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 marzo 1957.

(455)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto Ministeriale in data 5 marzo 1956, n. 10193/8806, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Sabatino Pasquale di Tommaso, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 117, riportata nel catasto terreni alla particella n. 776 del foglio di mappa n. 56 e nella planimetria del tratturo con il n. 776/f.

(457)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 25 gennaio 1957:

Occelli Aldo, notaio residente nel comune di Cavour, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Pinerolo, stesso distretto;

Stallo Roberto, notaio residente nel comune di Ulzio, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Carignano, stesso distretto;

Donadio Giuseppe, notaio residente nel comune di Bitonto, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari;

Recla Emilio, notaio residente nel comune di Tolmezzo, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Bolzano;

Cazzola Nicola, notaio residente nel comune di Arsiè, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel Comune di Valli del Pasubio, distretto notarile di Vicenza;

Ottolenghi Giuseppe, notaio residente nel comune di Alfedena, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Perugia;

Varcasia Francesco, notaio residente nel comune di Senigallia, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina;

Spitaleri Scipione, notaio residente nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania;

Gadner Antonio, notaio residente nel comune di Monguelfo, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Brunico, stesso distretto;

Del Panta Enrico, notaio residente nel comune di San Casciano in Val di Pesa, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze;

Gazzaniga Giuseppe, notaio residente nel comune di Angera, distretto notarile di Milano, è trasferito a Milano;

Avanzini Agostino, notaio residente nel comune di Tradate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Covello Alfredo, notaio residente nel comune di Gavoi, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Orsogna, distretto notarile di Chieti;

Ciancarelli Domenico, notaio residente nel comune di Serra San Quirico, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Cascia, distretto notarile di Terni;

Peres Vittorio, notaio residente nel comune di Borgo d'Alc. distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Malcesine, distretto notarile di Verona;

Polini Mario, notaio residente nel comune di Diso, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Piacenza;

Breviglieri Rino, notaio residente nel comune di Pegognaga, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Revere, stesso distretto;

De Luca Italo, notaio residente nel comune di Castel Frentano, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Lanciano;

Moretti Carlo, notaio residente nel comune di Montecastrilli, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Terni;

La Francesca Matteo, notaio residente nel comune di Campobello di Mazara, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Marsala, stesso distretto.

(558)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Fondi

Con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, n. 4840, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Fondi, approvato con decreto Ministeriale 12 maggio 1949, è prorogato con i decreti Ministeriali 21 marzo 1951, 30 luglio 1953 e 28 settembre 1955 è ulteriormente prorogato fino al 12 maggio 1959.

(393)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 gennaio 1957

1 Dollaro USA	624,91
1 Dollaro canadese	651,187
Franco svizzero lib.	145,79
1 Corona danese	90,712
1 Corona norvegese	87,995
1 Corona svedese	121,347
1 Fiorino olandese	165,005
1 Franco belga	12,528
100 Franchi francesi	178,48
1 Franco svizzero acc.	143,375
1 Lira sterlina	1759,562
1 Marco germanico	149,84
1 Scell. aust.	24,166

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1956, registro n. 36 Difesa-Marina, foglio n. 273, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 16 settembre 1954 dal secondo capo cannoniere (in congedo) Mogavero Andrea fu Nicolò, avverso il provvedimento in data 27 marzo 1954, confermativo di precedente provvedimento in data 19 novembre 1953, col quale è stata pronunciata l'inapplicabilità nei suoi confronti dei benefici economici previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 maggio 1948, n. 1472.

(500)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami nei ruoli delle carriere di concetto dell'Amministrazione finanziaria per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici della Regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli preferenziali nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 27 aprile 1936, n. 994, che modifica il regolamento per il personale degli uffici finanziari per quanto si riferisce al personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, contenente tra l'altro le norme relative al nuovo ordinamento dei servizi e del personale delle Imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle Imposte di fabbricazione;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglia numerosa;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, che provvede al riordinamento dei programmi e delle norme per gli esami di concorsi nei ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme e i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali, relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, recante le nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 40, che prevede, fra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli

addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, contenente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali delle Amministrazioni delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, relativo all'aumento dei limiti massimi di età, previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato nei riguardi degli assistenti d'Università e di Istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro *ad interim* per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante la estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marza 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi, ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra e connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che estende, fra l'altro, le disposizioni per gli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, col quale sono stati abrogati i decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934, concernenti l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, recante norme di attuazione per il riconoscimento della qualifica di profugo agli effetti della legge 4 marzo 1952, n. 137;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici finanziari statali con sede in quella Regione, sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli delle carriere di concetto dell'Amministrazione finanziaria:

1. Concorso a sei posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

2. Concorso a nove posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari;

3. Concorso a quattro posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette;

4. Concorso ad un posto di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici);

5. Concorso a sei posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente bando gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato per ciascun concorso;

1. Concorso a sei posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette:

diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

2. Concorso a nove posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari

diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale degli istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

3. Concorso a quattro posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette:

diploma di maturità classica o scientifica o corrispondente diploma di licenza liceale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, ovvero:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico governativo o corrispondente diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria) o diploma di istituto commerciale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) diploma di perito industriale capo tecnico, rilasciato dalla sezione industriale e artigiana di un istituto governativo o corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

c) diploma di istituto tecnico (sezione fisico-matematica), conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

4. Concorso ad un posto di vice procuratore in prova nella carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici).

diploma di perito industriale capo tecnico ad indirizzo specializzato per meccanici, elettricisti o radiotecnici, rilasciato dalla sezione industriale di un istituto tecnico governativo o il corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

5. Concorso a sei posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali:

diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ovvero:

a) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

b) diploma di perito agrimensore secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

c) diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Ai concorsi di cui ai numeri 1, 2 e 3 possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 26°.

Possono essere ammessi a partecipare a detti concorsi gli aspiranti che non abbiano superato il 28° anno di età qualora, oltre il titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

Tutti i suddetti limiti di età sono elevati

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, e per questi ultimi limitatamente a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le levazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, in servizio al 18 giugno 1953;

c) per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178. In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età, è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di 40 anni;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 nella categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero delle finanze Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo, allegato 6) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto al primo comma dell'art. 3) dovranno indicare, ai fini dell'ammissione ai concorsi stessi, i titoli posseduti che dànno diritto all'elevazione del suddetto limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione della Regione Trentino-Alto Adige.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Qualora il candidato intenda partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1, dovrà produrre distinte domande.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi) dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che a norma dell'art. 119, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 118, lett. *d*) dello stesso decreto legislativo, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza alla nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, dei titoli di studio prescritti nel precedente art. 2 per l'ammissione a ciascuno dei concorsi contemplati nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore

competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica)

copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto:

certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre):

certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima)

certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268.

Il personale statale di ruolo e quello già inquadrato nei ruoli transitori prima della scadenza del termine utile di cui all'art. 4, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici

(Precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età).

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in

guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100; in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

y) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

Le Commissioni esaminatrici composte ai sensi delle disposizioni in vigore, saranno stabilite con successivi decreti Ministeriali.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

L'esame per ciascun concorso comprenderà le prove scritte ed orali di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

Le prove scritte dei concorsi si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

Anche le prove orali dei concorsi avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno e dell'ora in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 11.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 12.

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreti Ministeriali sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sulle eventuali contestazioni, relative alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decide in via definitiva il Ministro, sentite le rispettive Commissioni esaminatrici.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova e conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 14.

Ai vincitori dei concorsi, i quali saranno ammessi all'impiego, compete, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio lordo annuo relativo alla qualifica iniziale della rispettiva carriera oltre le altre competenze accessorie spettanti a norma di legge.

I vincitori dei concorsi i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestono una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1923, n. 2395, modificato dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46; qualora vengano esonerati dal servizio di prova sarà loro attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo il riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.

I medesimi che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1956
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 189. — BENNATI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a sei posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:
1) Nozioni di diritto costituzionale;
2) Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:
Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:
Principi di economia politica e scienza delle finanze.

Parte quarta:
Una prova scritta di traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco senza l'uso del vocabolario.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:
1) Nozioni generali sulle leggi relative alle imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, all'imposta complementare ed alle imposte straordinarie di guerra;
2) Nozioni sulla contabilità commerciale;
3) Nozioni di statistica.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a nove posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:
1) Nozioni di diritto costituzionale;
2) Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:
Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:
Principi di economia politica e scienza delle finanze.

Parte quarta:
Una prova scritta di traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco senza l'uso del vocabolario.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:
1) Nozioni generali di procedura civile;
2) Nozioni generali sulle leggi relative alle imposte di registro e di successione, alle tasse di bollo ed alla amministrazione ed alienazione dei beni patrimoniali;
3) Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
4) Nozioni di statistica.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a quattro posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:
1) Nozioni di diritto costituzionale;
2) Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:
Istituzioni di diritto civile e commerciale. Principi di procedura civile limitatamente al procedimento di esecuzione.

Parte terza:
Principi di economia politica e scienza delle finanze.

Parte quarta:
Una prova scritta di traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco senza l'uso del vocabolario.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sul seguente programma:
1) Nozioni di geografia economica e commerciale (prodotti, industrie e commerci speciali dei vari Stati e delle loro colonie) con particolare riferimento ai Paesi di largo movimento commerciale. Centri e porti di notevole importanza commerciale;
2) Nozioni di statistica commerciale;
3) Cenni generali sui trattati e gli accordi doganali, commerciali e di navigazione.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso ad un posto di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici).

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:
1) Principi fondamentali di economia e di diritto con particolare riferimento alla produzione industriale;
2) Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;
3) Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Parte seconda:
1) Elementi di meccanica. Nozioni di statica, cinematica e dinamica dei solidi, con applicazioni. Nozioni di idrostatica con applicazioni.
Nozioni sui gas perfetti. Leggi di Boile e di Gay-Lussac ed applicazioni;
2) Principi di termologia, termometria e calorimetria. Variazioni di volume termiche.
Cambiamento di stato con speciale riferimento alla evaporizzazione ed alla distillazione. Combustibili e potere calorifico;
3) Nozioni sui motori idraulici, sui generatori di vapore e sui motori termici;
4) Nozioni di metallurgia. Ghisa, ferro, acciaio, rame, zinco, alluminio e principali loro leghe. Mercurio;
5) Nozioni di tecnologia meccanica. Lavorazione a caldo e a freddo dei metalli.

Parte terza:
1) Nozioni fondamentali sugli impianti e sui processi di produzione di generi soggetti ad imposte di fabbricazione (spiriti, birra, zucchero, oli di semi, oli minerali, organi di illuminazione, rayon);
2) Nozioni sulle disposizioni legislative e regolamentari per l'applicazione delle imposte di fabbricazione e sull'accertamento dei prodotti da dette imposte colpiti.

Parte quarta:
Una prova scritta di traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco senza l'uso del vocabolario.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprenderà inoltre:
1) Nozioni fondamentali di statistica;
2) Nozioni fondamentali di chimica inorganica;
3) Nozioni fondamentali di chimica organica, limitatamente agli idrocarburi all'alcole metilico ed etilico, allo zucchero ed agli idrati di carbonio in genere.

ALLEGATO 5

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a sei posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale in base al seguente programma:
1) Trigonometria
trigonometria piana, formule fondamentali. Risoluzione dei triangoli; teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

2) Topografia:
strumenti topografici, verifica, correzione ed uso;
rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno;
celerimensura e formule relative;
cenni sui procedimenti di rilevamento fotogrammetrico;
calcolo di aree di figure piane;
divisione di aree e rettificazione di confini.

3) Disegno topografico:
scala di proporzione; segni convenzionali;
piani quotati con curve di livello; profili del terreno secondo una data linea;
copia e riduzione di disegni.

4) Economia ed estimo:
nozioni generali di economia applicata alle stime;
nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;
metodi di stima;
stime dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari;
stime forestali; stima degli impianti industriali;
stime speciali (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni, ecc.);
operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

5) Costruzioni:
sollecitazioni semplici e formule relative;
cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione;
cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta;
applicazioni delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici; generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzione.

6) Legislazione:
disposizioni del Codice civile relative ai beni ed alle proprietà;
leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;
nozioni elementari di statistica.

7) Una prova scritta di traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco senza l'uso del vocabolario.

ALLEGATO 6

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle finanze e personale — *Direzione generale affari generali* — *Ufficio concorsi* ROMA

Il sottoscritto di n.
e di nato a (Prov.)
il e residente in (Prov.)
via n. chiede di essere ammesso al concorso a n. posti di

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2)

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3)
e di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di
conseguito presso l'Istituto o il Liceo di
in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5)

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione della Regione del Trentino-Alto Adige.

., li 195

Firma

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

V.: per l'autenticità della firma del sig. (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; dipendente dall'I.R.C.E.; colpito da leggi razziali; assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori; dipendente civile di ruolo, od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di scuola media superiore);

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(482)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a sessantanove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo specialisti.

Le prove scritte di esame del concorso a sessantanove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo specialisti, bandito con decreto Ministeriale in data 10 maggio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158, del 27 giugno 1956, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 nei sottonotati giorni

venerdì 1° marzo 1957: prova di cultura generale;
sabato 2 marzo 1957: prova di matematica.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta non oltre le ore 8 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione

Le prove orali avranno luogo in sede e data da stabilirsi.

(521)

PREFETTURA DI GROSSETO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visti il proprio decreto n. 8887 Div. 3ª San. del 19 giugno 1956, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esame e per titoli ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1955;

Visti gli articoli 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 12 del sopracitato decreto Presidenziale, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1955, è costituita come appresso

Presidente:

Giardina dott. Gino, vice prefetto.

Componenti:

Camporese dott. Franco, medico provinciale;
Mascia prof. Gaetano, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Mazzucchelli dott. Mario, specialista in ostetricia e ginecologia;
Piccini Assuntina, ostetrica condotta del comune di Roccastrada.

Segretario:

Caselli dott. Bernardino, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Grosseto.

Grosseto, addì 12 gennaio 1957

Il prefetto: VEGNI

(508)

PREFETTURA DI CATANIA

Sostituzione del presidente e di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 27683 in data 27 luglio 1956, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1954;

Considerato che il presidente della predetta Commissione, vice prefetto dott. Francesco Puglisi, è stato trasferito ad altra sede e che il prof. dott. Gioacchino Di Stefano, in quanto docente in patologia chirurgica, non può essere chiamato a far parte della Commissione anzi cennata;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Puglisi con altro funzionario di questa Prefettura e alla sostituzione del prof. Di Stefano con un docente in clinica chirurgica od ostetrica o con un primario di ospedale di almeno cento letti, come specificatamente richiesto dall'art. 44 lettera *b*) del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuto che, per quanto riguarda la sostituzione del professor Di Stefano, dal locale Ordine provinciale dei medici è stato designato il prof. dott. Giuseppe Lino, primario chirurgo dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificati rispettivamente, dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Francesco Dente e il prof. dott. Giuseppe Lino sono nominati, rispettivamente, presidente e componente della Commissione giudicatrice di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catania, addì 28 dicembre 1956

Il prefetto: RIZZO

(315)

PREFETTURA DI LIVORNO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Livorno al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 8794/3ª San. in data 12 marzo 1955, con il quale è stato indetto pubblico concorso al posto di medico condotto vacante in provincia di Livorno al 30 novembre 1955;

Visto il decreto prefettizio n. 34553 in data 20 ottobre 1956, col quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Considerato che il dott. Cassisi, incaricato delle funzioni di segretario della Commissione in questione, è, nel frattempo, stato chiamato ad espletare le funzioni di capo di gabinetto e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio 34553 in data 20 ottobre 1956, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice per il conferimento del posto di medico condotto di Suvereto, vacante al 30 novembre 1955, viene incaricato di espletare le funzioni di segretario della stessa il dott. Lionel de Iuliis, funzionario in servizio in questa sede, in sostituzione del dott. Cassisi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso gli Ospedali riuniti di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Livorno, addì 9 gennaio 1957

Il prefetto: BIANCHI

(318)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.